



Delibera della Giunta Regionale n. 43 del 22/02/2012

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE PER RICORSO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL ART. 23, COMMI14,15,16,18,19 E 20 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, AVENTE AD OGGETTO - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI -. NOMINA DIFENSORI DELL AVVOCATURA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che nella Gazzetta ufficiale – serie generale- n. 300 del 27/12/2011, è stata pubblicata la Legge n. 214 del 22/12/2011 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

b. che i commi da 14,15, 16,18,19 e 20 dell'art. 23 del d.l. 201/2011 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente “Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province”, recitano:

“14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

*16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il ((**31 dicembre 2012**))).*

*18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il ((**31 dicembre 2012**)), le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il ((**31 dicembre 2012**)), si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.*

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

*((**20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17.))***

CONSIDERATO

a. che con nota prot. n. 2716/UDCP/GAB/UL del 22/2/2012, il Capo Ufficio Legislativo del Presidente ritiene necessario promuovere la questione di legittimità costituzionale ex art. 127, comma 2, Costituzione in quanto ravvisa alcune problematiche che incidono sulla legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 1, 2, 5, 114, 117, 118, 119 e 120, comma 2, della Costituzione, in riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 23, commi 14,15,16,18,19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevedono al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e la riduzione dei costi di funzionamento delle province, lo svuotamento delle funzioni delle Province imponendo alla Regione di riallocarne tutte le funzioni, ad eccezione di quelle di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni, in capo ai comuni medesimi o alla Regione, in quanto si pongono in evidente contrasto con il riconoscimento costituzionale

dei poteri e delle funzioni delle province e del ruolo della Regione per il conferimento delle funzioni amministrative nelle materie di propria competenza;

b. che alla stregua dell'istruttoria effettuata dal settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, sussistono i presupposti giuridici per la proposizione del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

c. che la complessità, la delicatezza e la specificità della questione impongono di affiancare, per la tutela degli interessi dell'Ente, all'Avv.to Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C Avvocatura, un qualificato esperto in materia quale il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto del libero foro;

RITENUTO

a. alla luce di quanto sopra, di proporre ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

b. di incaricare in considerazione di quanto sopra, congiuntamente e/o disgiuntamente, l' Avv. Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C Avvocatura ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto del Libero Foro;

VISTO l'art. 51 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

2. di dare ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, all' Avv. Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C Avvocatura ed al prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto del Libero Foro, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29;

3. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C